CAMERA DEI DEPUTATI N. **4082**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESE, MANZIONE, NOCERA, FRONZUTI, D'ALIA

Disposizioni in materia di reclutamento del personale dei conservatori di musica

Presentata il 31 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Governo ha dichiarato di aver messo al primo posto nel suo programma la cultura, la scuola e il problema dell'occupazione. I fatti lo stanno smentendo.

Ci si riferisce, in particolare, all'istruzione musicale, che versa nel caos più completo.

Prendiamo il caso dei conservatori di musica.

Il nostro Paese è stato la culla della musica per svariati secoli. I conservatori sono nati proprio in Italia e per l'esattezza al sud, a Napoli.

A causa di una politica delle assunzioni sconsiderata (quasi quarant'anni senza un concorso per esami e titoli) il livello artistico e pedagogico dei conservatori è precipitato a livelli tra i più scadenti d'Europa.

Finalmente, nel 1990, l'allora ministro della pubblica istruzione Mattarella si decideva a bandire un concorso (decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990) per titoli ed esami.

Visto che fino ad allora le assunzioni erano avvenute soltanto mediante lo scriteriato metodo delle immissioni in ruolo del precariato *ope legis*, senza concorso (immissioni talvolta chiamate, eufemisticamente, « concorsi per soli titoli »), il decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, dispose che tutti i posti che si fossero da allora in avanti liberati sarebbero andati ai vincitori del concorso per esami e titoli, fino a concorrenza del numero (principio del « doppio canale » di reclutamento).

Per fare un esempio, siccome per la cattedra di pianoforte principale nel 1989 erano stati immessi in ruolo novantotto precari, al concorso per titoli ed esami

sarebbero dovuti andare i primi novantotto posti che si fossero liberati negli anni successivi.

Questa è la legge.

Invece, con un vero e proprio colpo di mano, i sindacati stipulano una serie di accordi-truffa (gli ultimi sono quelli del 30 ottobre 1996, del 23 gennaio 1997 e del 6 marzo 1997), con i quali – contro la legge – (articolo 12 del citato decreto-legge n. 354 del 1989), la Costituzione (articoli 3 e 97) e lo stesso contratto nazionale scuola del 4 maggio 1995 « scippano » ai vincitori di concorso i due terzi dei posti, la gran parte dei quali vengono « accantonati », ossia congelati allo scopo di servire – l'anno prossimo – ai cosiddetti « passaggi di cattedra e di ruolo », che potranno (illegittimamente) avvenire anche « in deroga ai princìpi stabiliti dall'articolo 48 del contratto nazionale per la scuola ».

Ciò significa che, sulla sola base della valutazione discrezionale di una commissione *ad hoc*, prevista da tali accordi, soggetti sforniti di qualunque titolo di abilitazione potranno occupare i posti sottratti ai vincitori di un arduo concorso pubblico.

Potrebbe paradossalmente avvenire che un docente di violino diventi un esperto di chitarra, e che un insegnante di teoria e solfeggio si trasformi in un luminare della composizione, soltanto che una commissione nominata dal Ministro (che potrà giudicare con criteri di assoluta discrezionalità) lo sentenzi.

Tali accordi assurdi, illegittimi e incostituzionali, sono già stati impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sia dal sindacato SNALS, sia dai vincitori di concorso.

Ma intanto la metà dei posti continua a rimanere scoperta, con gravissimo nocumento dei vincitori di concorso, che si vedono privati (da un accordo sindacale !) dei loro diritti sanciti dalla legge e dalla Costituzione; per gli allievi dei conservatori, e più in particolare dei conservatori del sud e delle isole (che sono poi in concreto quelli che restano sempre scoperti), che fanno lezione quattro mesi all'anno con docenti precari sempre diversi, nominati a febbraio e licenziati a giugno !!

Per di più la validità della graduatoria del concorso per titoli ed esami non è stata ancora prorogata per l'anno scolastico 1997-1998, il che significa che a partire dall'anno prossimo non ci potranno essere più immissioni in ruolo nei conservatori !!!

Gli allievi non potranno più avere un maestro stabile.

L'istruzione musicale nei conservatori viene affossata.

La presente proposta di legge intende porre rimedio a tale assurda situazione, prevedendo – all'articolo 1 – la proroga delle graduatorie del concorso per titoli ed esami di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1990, proroga assolutamente indispensabile poiché:

il concorso è ancora in pieno svolgimento (per undici cattedre se ne attende ancora l'inizio);

se così non si facesse, dall'anno prossimo non potrebbero più avvenire immissioni in ruolo.

È importante che tale proroga avvenga una volta per tutte, e non ogni anno, altrimenti ogni anno sarà necessaria una legge *ad hoc* !

Attraverso l'articolo 2 si rende inefficace ogni norma di legge o di contratto sulla cosiddetta « mobilità professionale » nei conservatori, poiché gli accordi stipulati:

hanno disposto in senso assolutamente contrario alla legge, alla Costituzione ed al contratto nazionale scuola;

hanno stabilito una percentuale « bulgara » del 50 per cento – addirittura – dei posti (che vengono sottratti ai vincitori di concorso ogni anno), percentuale di cui non si ha riscontro in alcuna altra scuola di alcun ordine o grado ! (nelle altre scuole le percentuali oscillano tra lo 0,30 e lo 0,50 per cento !!!).

Tali norme sarebbero in ogni caso spazzate via dalla valanga di ricorsi già in atto.

Si abolisce non la mobilità professionale nei conservatori, ma questa mobilità; e in attesa di una sua ridefinizione più

conforme ai dettami della legge e della Costituzione si danno intanto le cattedre a chi ne ha diritto (i vincitori di concorso).

Gli articoli 3 e 4 danno modo ai vincitori di concorso di lavorare, almeno temporaneamente, in attesa del posto « di ruolo ».

Viene infatti loro concessa la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, attraverso:

la sostituzione del comma 10 dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, in quanto inapplicabile (nessun concorso per soli titoli è stato mai bandito dopo il 1989);

l'abrogazione altresì del comma 11, in quanto esso continua a dare la precedenza assoluta a coloro che sono inseriti in una graduatoria – mai aggiornata – che risale a quasi dieci anni fa, e che non hanno mai sostenuto alcun concorso (graduatoria delle cosiddette « immissioni in ruolo senza concorso » del 1988). Il comma che si intende abrogare ha dato in sostanza per quasi dieci anni (scandalosamente) la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze agli scartati da un'immissione in ruolo senza concorso !!!

Ricordiamo che in tutte le scuole di ogni ordine e grado i vincitori di concorso hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze. Non si capisce perché i vincitori di concorso nei conservatori non debbano avere diritti e dignità pari a tutti gli altri vincitori di concorso di tutte le altre scuole d'Italia.

I conservatori, come al solito, sono un « mondo a sé » in cui non vige né la legge né la Costituzione, e dove i diritti e le esigenze dei migliori sono calpestati.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a cattedre ed a posti nei conservatori di musica, bandito con decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990 è prorogata per l'anno scolastico 1997-1998 e comunque fino all'esaurimento delle graduatorie stesse ovvero fino alla data di entrata in vigore delle graduatorie di un nuovo concorso per titoli ed esami.

ART. 2.

1. Tutti i posti e le cattedre che risultano vacanti e disponibili sono assegnati integralmente, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ai vincitori del concorso per titoli ed esami di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1990, fino a concorrenza del numero di cattedre e posti assegnati con immissioni in ruolo senza concorso ovvero con i concorsi per soli titoli indetti dal 1980 in poi.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in materia di mobilità professionale nei conservatori.

3. Le norme contrattuali che dispongono in materia di mobilità professionale nei conservatori di musica sono da considerarsi nulle.

ART. 3.

1. Il comma 10 dell'articolo 272 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle

scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« *10*. Coloro i quali sono inseriti nella graduatoria di merito degli idonei nei concorsi per titoli ed esami hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee relative alle cattedre o ai posti per i quali risultano inseriti in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

ART. 4.

1. Il comma 11 dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4082
Lire 500